

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

SOGGETTI BENEFICIARI – MODALITA' DI FRUIZIONE

In base all'articolo 1, comma 1051 e 1061, L. 178/2020 possono usufruire del credito di imposta per investimenti in beni strumentali:

- Tutte le **imprese** residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.
- Gli **esercenti arti e professioni**, vedi commi 1054 e 1055.

Un' ulteriore precisazione relativamente i soggetti beneficiari è data dalla Circolare AdE 9/E/2021, la quale aggiunge:

- gli **enti non commerciali**, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- le **imprese agricole** che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 Tuir;
- le **STP titolari di reddito d'impresa**, ex articolo 10, comma 3, L. 183/2011 e D.M. 34/2013;
- le **associazioni tra professionisti** di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), Tuir, limitatamente agli investimenti in beni ordinari dell'articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020;
- i **soggetti che intraprendono l'attività** a partire dal periodo d'imposta in corso al 16.11.2020;
- le **reti d'imprese**.

Da precisare che, anche un **Comune**, nel suo esercizio di produzione e distribuzione di energia elettrica, **può rientrare fra i beneficiari del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi**, a patto che sia dimostrabile l'esistenza di requisiti aggiuntivi previsti dalla disciplina sul credito di imposta.

Le **modalità** in cui le **reti d'impresa** usufruiscono dell'agevolazioni dipendono dalla loro natura:

- Se si tratta di **reti-soggetto**, dotate di soggettività tributaria, il beneficiario dell'agevolazione è la rete soggetto, la quale determina in modo autonomo il credito d'imposta ed è obbligata a rispettare tutte le condizioni agevolative, compresa la soglia massima di investimento ammissibile.
- Se si tratta invece di **reti-contratto**, prive di soggettività tributaria, a beneficiare delle agevolazioni sono le singole imprese retiste. In questo caso è ciascun'impresa aderente alla rete a quantificare il credito in modo autonomo e la verifica del limite massimo di investimenti va adempiuta in capo ad ogni soggetto.

Ci possono essere **due situazioni** distinte:

- I. Se l'investimento è effettuato dall'organo comune che lavora come **mandatario** con rappresentanza ai singoli retisti, in tal caso i costi di competenza sono **addebitati alla singola impresa** dal fornitore.
- II. Se l'investimento è effettuato da una **singola impresa** ovvero dall'impresa capofila, il costo è **addebitato ai singoli retisti** pro quota.

Si conta fra i beneficiari del credito d'imposta anche il **soggetto che esercita attività professionale e attività d'impresa**, basta che regoli la separazione delle spese ammissibili effettuate nell'ambito di entrambe i campi sotto il profilo contabile e documentale.

Oltre ai casi di inclusione si vedano due **casi di esclusione dalla disciplina agevolativa** (articolo 1, comma 1052, L.178/2020):

- I. Le imprese assoggettate a procedure concorsuali aventi finalità liquidatoria.
- II. Le imprese che riceveranno sanzioni interdittive.

Come punti saldi e requisiti affinché imprese e esercenti arti e professioni possano fruire dell'agevolazione è necessario il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro unitamente al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Requisiti riscontrabili:

- sia in presenza di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. Durc) in corso di validità al momento di ciascuna compensazione;
- sia in presenza di situazione di regolarità dell'impresa che non abbia provveduto a richiedere il Durc.